

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017 è così modificato:

«Art. 8

A decorrere dalla data del 9 novembre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 13 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

17A04289

DECRETO 19 giugno 2017.

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Visto l'art. 54, comma 1, lettere *d*) e *g*) e l'art. 56, comma 2, lettera *d*) del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le condizioni per il trasporto di persone sugli autocarri, le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonché l'art. 203, comma 2, lettera *hh*) e l'art. 204, comma 2, lettera *r*) del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della strada concernete la definizione della destinazione dei veicoli;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in armonia con le nuove disposizioni recate

in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2007/46/CE;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera *g*) ed all'art. 56, comma 2, lettera *d*) del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Trasporto persone

Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento è ammesso, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che allestiscono l'autoveicolo stesso. È escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.

Art. 4.

Caratteristiche costruttive specifiche

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre, rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.



Art. 5.

Documenti di circolazione

1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta l'indicazione della specifica destinazione.

2. La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale laboratorio, in aggiunta a quando specificato al precedente comma, deve riportare la seguente annotazione: «è ammesso solo ed esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».

Roma, 19 giugno 2017

Il direttore generale: VITELLI

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di quattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni:

1.1.1 non è ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato a laboratorio;

1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso il conducente), deve essere rispettata la relazione $N \cdot 68 < (P - N \cdot 68)$ dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.

1.2 L'ambiente destinato alla parte di laboratorio deve essere separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformità alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformità fornita dal costruttore finale del veicolo.

1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1300 mm. Tuttavia se il laboratorio prevede una postazione di lavoro con operatore interno debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi:

1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1800 mm;

1.3.2 l'ambiente deve avere una finestra con superficie non inferiore a 0,40 m² e deve essere garantita una adeguata ventilazione del vano laboratorio in particolare qualora ne sia previsto l'utilizzo a porte chiuse.

1.4. I veicoli debbono inoltre essere dotati:

di almeno una porta avente larghezza minima di 500 mm e posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli);

di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo.

2. Accessori.

2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

2.2. Se all'interno del laboratorio sono installate batterie, bombole di gas o altre serbatoi contenenti sostanze potenzialmente nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo.

2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica norma che preveda velocità di combustione dei materiali inferiore a 100 mm/minuto.

2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacità e caratteristiche adeguate al tipo di allestimento del laboratorio e deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile dai soccorritori.

17A04287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Cilento».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni

